

STATUTO
DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
REGINA APOSTOLORUM

Approvato *ad alterum quinquennium* il 9 luglio 2015, nella
lettera N. 527/99 della Congregazione della Educazione
Cattolica

Indice

Titolo I. Natura giuridica e finalità	4
Articolo 1. Natura dell'Istituto	4
Articolo 2. Le finalità dell'Istituto	4
Articolo 3. Caratteristiche dell'Istituto	4
Articolo 4. Dipartimenti	4
Titolo II. Struttura e governo	4
Articolo 5. Rapporto con l'Ateneo Pontificio <i>Regina Apostolorum</i>	4
Articolo 6. Funzioni del Gran Cancelliere.....	5
Articolo 7. Il ruolo del Moderatore.....	5
Articolo 8. Funzioni del Decano della Facoltà di Teologia	5
Articolo 9. Il Consiglio della Facoltà di Teologia	6
Articolo 10. Nomina e funzioni del Direttore dell'Istituto	6
Articolo 11. Il Vice Direttore.....	6
Articolo 12. Natura e funzioni del Consiglio d'Istituto	6
Titolo III. I Docenti.....	7
Articolo 13. Criteri per la nomina dei docenti	7
Articolo 14. Categorie dei docenti	7
Articolo 15. Cooptazione dei docenti	8
Articolo 16. Docenti non stabili.....	8
Articolo 17. Sospensione del docente e cessazione del rapporto di lavoro.....	8
Titolo IV. Gli studenti.....	8
Articolo 18. Requisiti per l'iscrizione	8
Articolo 19. Studenti ordinari	9
Articolo 20. Studenti straordinari	9
Articolo 21. Studenti uditori	9
Articolo 22. Studenti ospiti	9
Articolo 23. Obbligo di frequenza alle lezioni	9
Articolo 24. Obblighi degli studenti ed eventuali sanzioni	9
Articolo 25. Passaggio di uno studente alla Facoltà di Teologia	9
Titolo V. Gradi accademici	10
Articolo 26. Gradi accademici	10
Articolo 27. Altri corsi o diplomi non accademici	10
Titolo VI. Programmi degli studi	10
Articolo 28. Programma della <i>Laurea</i> (Baccalaureato) in Scienze Religiose.....	10
Articolo 29. Programma della <i>Laurea Magistrale</i> (Licenza) in Scienze Religiose	11

Titolo VII. Amministrazione ed economia.....	11
Articolo 30. Normativa generale	11
Articolo 31. Rapporto con l'amministrazione generale dell'Ateneo.....	11
Articolo 32. Supporto economico	12
Titolo VIII. Disposizioni finali.....	12
Articolo 33. Modifica dello Statuto.....	12
Articolo 34. Riferimenti ad altre normative.....	12

Titolo I. Natura giuridica e finalità

Articolo 1. Natura dell'Istituto

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose *Regina Apostolorum* è un'istituzione di studi superiori che fa parte dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* ed è collegato alla Facoltà di Teologia di detto Ateneo che, in conformità alle norme stabilite, patrocina, soprintende ed è garante delle attività accademiche dell'Istituto.

Articolo 2. Le finalità dell'Istituto

Le finalità dell'Istituto sono:

- 1°. la formazione di laici e religiosi, in ordine all'assunzione di compiti specifici nella vita ecclesiale e alla capacità di dare ragione della propria fede negli ambiti sociali loro propri;
- 2°. la preparazione di figure professionali cristiane inserite nelle dinamiche culturali e operative della società contemporanea, per poter collaborare con i ministri sacri nella loro missione;
- 3°. la preparazione di diaconi permanenti, catechisti, ed altri animatori pastorali;
- 4°. la formazione permanente di sacerdoti, diaconi, religiosi e laici nelle discipline teologiche, umane e religiose, e nel dialogo tra fede e cultura;
- 5°. la ricerca, l'elaborazione e la pubblicazione di testi e sussidi utili alla formazione umana e religiosa nonché alla didattica con lo scopo di rispondere agli interrogativi umani;
- 6°. l'organizzazione di convegni e l'individuazione di linee comuni circa le iniziative e la ricerca.

Articolo 3. Caratteristiche dell'Istituto

L'Istituto si caratterizza per:

- 1°. la fedele adesione al Papa e al Magistero della Chiesa Cattolica;
- 2°. la trattazione sistematica, con metodo scientifico proprio, della dottrina cattolica, attinta dalla Rivelazione interpretata autenticamente dal Magistero vivo della Chiesa;
- 3°. l'attenzione personalizzata agli studenti, venendo incontro ai loro bisogni accademici, spirituali e umani, con tutoraggio personalizzato o di gruppo, o con ogni altra iniziativa nel rispetto dell'eccellenza accademica e delle norme dell'Ateneo;
- 4°. l'impegno per creare una comunità accademica, tra docenti e studenti, contrassegnata dalla cordialità e dallo spirito di famiglia.

Articolo 4. Dipartimenti

L'Istituto può, per questi fini, istituire dipartimenti. Ogni dipartimento è coordinato da un docente specialista dell'area, designato dal Direttore con la previa consulta del Consiglio d'Istituto.

Titolo II. Struttura e governo

Articolo 5. Rapporto con l'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*

§ 1. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose condivide con l'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* e con la sua Facoltà di Teologia le seguenti autorità:

- 1°. il Gran Cancelliere dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*;
- 2°. il Rettore dell'Ateneo e i Vicerettori negli ambiti a loro delegati dal Rettore;
- 3°. il Decano della Facoltà di Teologia;
- 4°. il Consiglio di Facoltà di Teologia.

§ 2. Le autorità proprie dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose *Regina Apostolorum* sono:

- 1°. il Moderatore, che è il Rettore dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*;
- 2°. il Direttore dell'Istituto;
- 3°. il Consiglio d'Istituto;

§ 3. Se le circostanze lo richiedono, il Rettore può nominare un Vice Direttore.

Articolo 6. Funzioni del Gran Cancelliere

Al Gran Cancelliere competono le seguenti funzioni:

- 1°. presentare per la debita approvazione alla Congregazione per l'Educazione Cattolica il piano di studi ed il testo dello Statuto dell'Istituto, stabiliti dal Consiglio dell'Istituto ed approvati dal Consiglio di Facoltà,
- 2°. concedere e revocare la *missio canonica* ai docenti che insegnano discipline correlate con la fede e la morale, una volta che abbiano emesso la *professio fidei* secondo le norme vigenti; concedere o revocare la *venia docendi* agli altri docenti;
- 3°. nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia e con il nulla osta del Rettore;
- 4°. soprintendere alla fedeltà dottrinale e all'andamento disciplinare dell'Istituto, avvalendosi in questo compito dell'aiuto del Rettore dell'Ateneo;
- 5°. approvare ed inviare alla Congregazione per l'Educazione cattolica una relazione quinquennale sulle attività e sullo sviluppo dell'Istituto.

Articolo 7. Il ruolo del Moderatore

Al Rettore Magnifico dell'Ateneo, in quanto Moderatore dell'Istituto, spetta:

- 1°. vigilare affinché la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- 2°. nominare i docenti stabili - ottenuto il parere favorevole della Facoltà di Teologia - nonché gli altri docenti dell'Istituto;
- 3°. dare il *nulla osta* per la nomina del Direttore;
- 4°. vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'Istituto, riferendone al Gran Cancelliere;
- 5°. segnalare alla Facoltà di Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- 6°. nominare il Vice Direttore, l'Economo e il Segretario dell'Istituto, se le circostanze lo suggeriscono, dopo aver sentito il parere del Direttore;
- 7°. approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Istituto;
- 8°. firmare i diplomi dei gradi accademici dell'Istituto, congiuntamente al Decano della Facoltà di Teologia e al Direttore dell'Istituto.

Articolo 8. Funzioni del Decano della Facoltà di Teologia

Il Decano della Facoltà di Teologia, con l'obbligo di riferire al Rettore dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*, ha le seguenti competenze e responsabilità con riferimento all'Istituto:

- 1°. convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'Istituto;
- 2°. regolare, congiuntamente al Direttore dell'Istituto, le questioni comuni;
- 3°. presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
- 4°. presentare al Consiglio della Facoltà di Teologia, la relazione annuale del Direttore sull'andamento dell'Istituto;
- 5°. presentare al Consiglio della medesima Facoltà la relazione quinquennale sulla vita e

l'attività dell'Istituto, preparata dal Direttore, per l'approvazione, e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;
6°. firmare i diplomi dei gradi accademici dell'Istituto.

Articolo 9. Il Consiglio della Facoltà di Teologia

Spetta al Consiglio di Facoltà, per quanto concerne la vita dell'Istituto:

- 1°. esaminare ed approvare in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'Istituto;
- 2°. esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità dei docenti dell'Istituto in occasione della loro cooptazione e promozione;
- 3°. comprovare, qualora fosse necessario, la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi accademici dell'Istituto;
- 4°. esaminare ed approvare le informazioni che il Decano deve annualmente fornire sull'andamento dell'Istituto;
- 5°. approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto preparata dal Direttore e sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Istituto;
- 6°. dare il benestare per la nomina del Direttore dell'Istituto;
- 7°. proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la sospensione dell'Istituto qualora esso risultasse inadempiente.

Articolo 10. Nomina e funzioni del Direttore dell'Istituto

§ 1. Il Direttore è nominato per cinque anni, con la possibilità che sia rieletto una sola volta consecutiva.

§ 2. Le responsabilità del Direttore sono:

- 1°. rappresentare l'Istituto presso le autorità ecclesiastiche e civili;
- 2°. dirigere e coordinare tutte le attività dell'Istituto, avendo cura in modo particolare degli aspetti dottrinali, disciplinari, accademici ed economici;
- 3°. promuovere lo sviluppo dell'Istituto, in modo particolare i compiti di ricerca e pubblicazione;
- 4°. convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto.
- 5°. redigere la relazione annuale e quella quinquennale sull'andamento dell'Istituto, e presentarla al Decano;
- 6°. ammettere gli studenti, a norma del presente Statuto;
- 7°. firmare gli attestati dei gradi accademici conferiti dall'Istituto, insieme con il Decano della Facoltà e con il Rettore;
- 8°. presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- 9°. esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà di Teologia.

Articolo 11. Il Vice Direttore

Il Vice Direttore, qualora si ritenga necessario o opportuno, è nominato dal Rettore, per tre anni con possibilità di rinomina, su proposta del Consiglio dell'Istituto.

Articolo 12. Natura e funzioni del Consiglio d'Istituto

§ 1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di promozione, coordinamento e controllo dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto: è composto dal Direttore dell'Istituto, dal Vice Direttore, se è stato nominato, da tutti i docenti stabili e da due rappresentanti dei non stabili eletti dai loro colleghi, dal Decano della Facoltà di Teologia o da un suo delegato, da un delegato del Rettore,

da due studenti ordinari eletti dagli studenti e dal Segretario dell'Istituto con compiti di attuario.

- § 2. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta di due terzi della maggioranza del Consiglio stesso.
- § 3. Il Consiglio d'Istituto ha il compito di sostenere e accompagnare il Direttore nella guida e nella promozione dell'Istituto e, in modo formale, quello di offrire il proprio parere sulle questioni ad esso debitamente sottoposte, sempre e soltanto in stretta conformità con quanto specificato negli altri commi di questo medesimo art. 12. In modo specifico, l'ambito di competenza del consiglio riguarda:
- 1°. l'elaborazione, la modifica e la valutazione del piano di studi, del testo dello Statuto e del Regolamento dell'Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
 - 2°. la proposta della terna di docenti stabili da proporre al Rettore per la nomina del Direttore;
 - 3°. le nomine di docenti da proporre al Consiglio di Facoltà e poi al Rettore;
 - 4°. l'analisi e revisione della relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'Istituto preparata dal Direttore e da presentare al Decano.
- § 4. Il Consiglio d'Istituto delibera con la maggioranza dei presenti e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Quando si tratta di questioni inerenti il corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

Titolo III. I Docenti

Articolo 13. Criteri per la nomina dei docenti

- § 1. I docenti sono nominati dal Rettore, su proposta del Consiglio dell'Istituto, dopo aver sentito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e dopo aver ricevuto la *missio canonica* o la *venia docendi* da parte del Gran Cancelliere.
- § 2. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa, oltre che al senso di responsabilità ecclesiale e al rispetto della verità scientifica.
- § 3. Tutti i docenti devono distinguersi per l'idoneità scientifico-pedagogica, l'onestà di vita, l'integrità di dottrina, la dedizione al dovere, in modo da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'Istituto.

Articolo 14. Categorie dei docenti

- § 1. I docenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose *Regina Apostolorum* possono essere:
- 1°. stabili, ovvero che all'interno dell'Istituto si dedicano alla ricerca, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti e partecipano attivamente alla vita accademica;
 - 2°. non stabili, che offrono la loro collaborazione in modo non permanente e parziale;
 - 3°. emeriti, quale titolo conferito tra i docenti stabili a coloro che per assunzione di un incarico maggiore, o per limiti di età, o per malattia, cessano dall'insegnamento.
- § 2. Il numero di docenti deve essere sufficiente affinché le diverse aree disciplinari - quali sono: Sacra Scrittura, Teologia, Filosofia, Scienze umane - abbiano i docenti richiesti, in considerazione delle singole materie di insegnamento e del numero degli studenti. Occorre almeno un docente stabile per ognuna delle aree disciplinari, con un minimo di cinque docenti stabili.

Articolo 15. Cooptazione dei docenti

- § 1. Affinché un docente possa essere legittimamente cooptato tra i docenti stabili, si richiede che:
- 1°. si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
 - 2°. per le discipline ecclesiastiche, sia fornito del titolo di Dottorato, conseguito in una Istituzione Ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche, il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori;
 - 3°. si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori scientifici inerenti la materia che insegna;
 - 4°. dimostri di possedere buone capacità pedagogico-didattiche;
 - 5°. si sia eseguita la procedura prevista dallo Statuto dell'Istituto.
- § 2. I docenti stabili, al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età, diventano emeriti.
- § 3. L'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento. Inoltre il docente stabile nell'Istituto non può esserlo contemporaneamente in altre istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili.

Articolo 16. Docenti non stabili

- § 1. Per essere docente non stabile, occorre avere perlomeno il titolo di licenza in una disciplina ecclesiastica o una laurea specialistica, la dovuta competenza scientifica e pedagogica e avere buone attitudini all'insegnamento.
- § 2. I docenti non stabili possono svolgere le seguenti funzioni:
- 1°. insegnare materie di un'area specifica, o aiutare un docente stabile nello sviluppo dei corsi e dei seminari;
 - 2°. dedicare un tempo conveniente alla ricerca scientifica al fine di pubblicare dei contributi di valore accademico o scientifico;
 - 3°. perfezionarsi nella loro abilità pedagogica e didattica;
- § 3. La loro nomina dura ordinariamente un anno accademico, sempre che di comune accordo non si sia stabilita altrimenti.

Articolo 17. Sospensione del docente e cessazione del rapporto di lavoro

- § 1. Per la cessazione del rapporto di lavoro dei docenti si seguirà quanto stabilito dagli Statuti dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* (cfr. art. 38).
- § 2. Il Gran Cancelliere può sospendere un docente stabile dal suo incarico in caso di:
- 1°. trasgressione dell'obbligo di seguire fedelmente la dottrina della Chiesa Cattolica nell'insegnamento e nelle pubblicazioni;
 - 2°. grave scandalo di ordine morale;
 - 3°. disobbedienza grave alle autorità ecclesiastiche o a quelle dell'Ateneo;
 - 4°. infrazione grave ai doveri accademici o della disciplina ecclesiastica.
- § 3. I docenti non stabili possono essere sospesi dal loro ufficio dal Rettore, su proposta del Direttore con il consenso del Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Decano della Facoltà.

Titolo IV. Gli studenti

Articolo 18. Requisiti per l'iscrizione

- § 1. Per iscriversi all'Istituto Superiore di Scienze Religiose *Regina Apostolorum* occorre:
- 1°. desiderio di studiare ed approfondire la dottrina cattolica e le scienze affini;

2°. dimostrare con legittime attestazioni di essere fedele cattolico, laico o religioso, e la propria idoneità morale ed accademica a compiere gli studi (cfr. *Sap. Chr.* art. 31);

§ 2. Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

Articolo 19. Studenti ordinari

§ 1. Studente ordinario è chi aspira al conseguimento dei gradi di Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose o di Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose;

§ 2. Per iscriversi come studente ordinario al ciclo di Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso del titolo di studio medio-secondario per accedere agli studi universitari nel paese di provenienza (cfr. *Sap. Chr.* art. 32 § 2);

§ 3. Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo di Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose, è necessario avere il titolo di Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose o il titolo di baccalaureato in Teologia.

Articolo 20. Studenti straordinari

Studente straordinario è chi, non aspirando al grado accademico, desidera accedere agli insegnamenti predisposti dall'Istituto per il conseguimento di un certificato di materie sostenute.

Articolo 21. Studenti uditori

Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'Istituto, con il permesso del direttore dell'Istituto, sono ammessi a frequentare alcuni dei corsi offerti nel programma degli studi, in vista del rilascio del relativo certificato di esami sostenuti.

Articolo 22. Studenti ospiti

Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell'Istituto, desiderano frequentare qualche corso, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.

Articolo 23. Obbligo di frequenza alle lezioni

Per essere ammessi agli esami, è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline presso l'Istituto.

Articolo 24. Obblighi degli studenti ed eventuali sanzioni

§ 1. A seguito di valida iscrizione, gli studenti acquisiscono l'obbligo di rispettare le norme disciplinari ed accademiche stabilite per il buon funzionamento dell'Istituto, quali sono l'obbligo di attenersi al programma degli studi, di assistere alle lezioni, ai seminari e di presentare gli esami nei tempi stabiliti.

§ 2. Nei casi di grave trasgressione della disciplina accademica o di grave scandalo morale, lo studente potrà essere avvertito, sospeso da uno o più dei suoi diritti, o addirittura escluso dall'Istituto.

§ 3. Prima di applicare qualsiasi sanzione, si ascolti lo studente e gli si conceda la possibilità di difendersi presso il Consiglio dell'Istituto nei casi meno gravi, o rivolgendosi al Direttore dell'Istituto nei casi gravi, il quale dovrà presentare il problema alla Facoltà di Teologia.

Articolo 25. Passaggio di uno studente alla Facoltà di Teologia

A tenore dell'art. 21 dell'Istruzione per gli Istituti di Scienze Religiose (2008), lo studente in possesso del Baccalaureato o della Licenza in Scienze Religiose, qualora volesse ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Teologia, dovrà fare

domanda al Decano della Facoltà di Teologia alla quale intende accedere, presentando il proprio curriculum di studi. Il Decano, dopo aver ascoltato il parere del Consiglio di Facoltà e dopo aver valutato attentamente il percorso compiuto, stabilirà per il candidato un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami.

Titolo V. Gradi accademici

Articolo 26. Gradi accademici

I gradi accademici dell'Istituto sono conferiti dalla Facoltà di Teologia dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*. I gradi a cui gli studenti possono accedere sono:

- 1°. la Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose in tre anni;
- 2°. la Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose di due anni di durata, con specificazione dell'indirizzo di specializzazione. Questo titolo potrà essere designato con il termine di Laurea Magistrale nell'ordinamento civile, *Master of Arts* o suo equivalente in ogni nazione, purché sia indicata con chiarezza la loro equivalenza con i gradi accademici sopra menzionati e sia salvaguardata l'uniformità tra gli Istituti Superiori di Scienze Religiose dello stesso Paese.

Articolo 27. Altri corsi o diplomi non accademici

L'Istituto può offrire parimenti altri corsi o diplomi, anche con la concessione di crediti accademici, senza per questo confonderli o equipararli ai titoli menzionati nei paragrafi dell'articolo precedente.

Titolo VI. Programmi degli studi

Articolo 28. Programma della *Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose*

- §1. Il programma degli studi per il conseguimento della Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose ha come principale obiettivo l'esposizione completa, organica e unitaria della dottrina cattolica attraverso l'insegnamento delle fondamentali discipline filosofiche, bibliche, teologiche e umanistiche.
- §2. Il programma degli studi della *Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose* comprende un totale di 180 ECTS (*European Credit Transfer System*), distribuiti nel corso dei tre anni accademici.
- §3. I requisiti per ottenere la Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose sono:
 - 1°. aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato gli esami di ognuna delle materie;
 - 2°. aver acquisito la conoscenza di una lingua moderna oltre la propria, per essere in grado di comprendere i testi;
 - 3°. aver superato l'esame sintetico di tutte le materie del ciclo, davanti ad una commissione composta da almeno tre docenti;
 - 4°. aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto di almeno 20 pagine, secondo le norme stabilite nel regolamento degli studi, che mostri la capacità di ricerca e di corretta impostazione dell'argomento scelto.
- §4. Il programma degli studi della *Laurea (Baccalaureato) in Scienze Religiose* comprende le seguenti aree di studi, che saranno distribuite in una o più materie:
 - Storia della Filosofia
 - Filosofia sistematica
 - Sacra Scrittura
 - Teologia fondamentale

- Teologia dogmatica
- Teologia morale
- Teologia spirituale
- Teologia liturgica
- Diritto canonico
- Patrologia e Storia della Chiesa.

Articolo 29. Programma della *Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose*

- §1. Il programma degli studi per il conseguimento della Laurea Magistrale (Licenza) in *Scienze Religiose* ha come principale obiettivo il raggiungimento degli obiettivi accademici previsti per la propria area di specializzazione e la preparazione per la trasmissione delle competenze acquisite, soprattutto attraverso la ricerca scientifica personale e la docenza.
- §2. Il programma di studi della Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose comprende un totale di 120 ECTS, distribuiti nel corso di due anni accademici.
- §3. I requisiti per ottenere la Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose sono:
- 1°. aver frequentato il primo ciclo triennale o il baccalaureato in Teologia ed il secondo ciclo biennale di studi teologici, avendo superato gli esami di ciascuno dei corsi e seminari.
 - 2°. aver acquisito la conoscenza di due lingue moderne oltre la propria;
 - 3°. aver presentato un lavoro scritto di almeno 70 pagine, secondo le norme stabilite nel regolamento degli studi, frutto della ricerca compiuta nei due anni del ciclo, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e averlo discusso pubblicamente.
- §4. Il programma degli studi della Laurea Magistrale (Licenza) in *Scienze Religiose*, oltre all'indirizzo pedagogico-didattico in vista dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, può offrire le seguenti aree di specializzazione:
- psicologia e pedagogia della vita consacrata per i formatori;
 - formatore nella fede, pastorale-catechetico-liturgico;
 - formazione alla vita spirituale.
- §5. La creazione di ulteriori aree di specializzazione necessita l'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica. La proposta delle nuove aree viene formulata dal Consiglio dell'Istituto e presentata alla medesima Congregazione dal Gran Cancelliere, previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà e del Rettore.

Titolo VII. Amministrazione ed economia

Articolo 30. Normativa generale

Nell'amministrazione dell'Istituto sono applicati gli stessi criteri e procedure che gli Statuti Generali dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* e i rispettivi Regolamenti prevedono per le Facoltà e gli Istituti inseriti all'interno del medesimo Ateneo.

Articolo 31. Rapporto con l'amministrazione generale dell'Ateneo

- §1. L'amministrazione generale dell'Ateneo assume le funzioni proprie dell'economista d'Istituto. Spetta al Vicerettore Amministrativo sovrintendere, insieme al Direttore, ed espletare le seguenti funzioni:
- 1°. l'elaborazione del preventivo annuale, per la sua approvazione;
 - 2°. la custodia e la conservazione degli archivi di documenti economico-amministrativi;
 - 3°. la contabilità giornaliera delle operazioni dell'Istituto;
 - 4°. il compimento di quanto stabilisce il diritto comune in merito all'assunzione del personale,

gli onorari, il preventivo annuale;

5°. l'elaborazione delle relazioni economiche che, dopo esser state esaminate dal Consiglio d'Istituto, devono essere presentare al Rettore.

§2. Per quanto concerne le strutture logistiche adeguate per lo svolgimento delle attività proprie, nonché della biblioteca, l'Istituto, in quanto inserito pienamente nell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*, usufruisce delle stesse strutture o mezzi tecnici d'accordo con quanto stabilito dagli Statuti e Regolamenti del medesimo Ateneo.

Articolo 32. Supporto economico

L'Istituto garantisce l'autosufficienza economica attraverso le attività svolte. Dispone, inoltre, del sostegno finanziario della Congregazione dei Legionari di Cristo, da cui dipende l'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*.

Titolo VIII. Disposizioni finali

Articolo 33. Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto deve avere l'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Articolo 34. Riferimenti ad altre normative

Per quanto non espressamente regolamentato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme emesse dalla Santa Sede e dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, agli Statuti Generali ed altri atti normativi dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*.